

Deliberazione della Giunta Regionale 17 febbraio 2014, n. 10-7109

Legge 8/02/2001 n. 21, art. 6, comma 3. Autorizzazione all'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino all'utilizzo diretto dell'importo di euro 1.000.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da eseguirsi su alloggi di proprietà ATC, siti nei Comuni di Torino, Grugliasco, Chieri, Orbassano, Nichelino, Collegno, Moncalieri, Cavagnolo, Ivrea e Settimo Torinese (TO) (P.I. 9264).

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che:

con nota del 3/10/2012, Prot. n. DSPT/41449 l'ATC di Torino trasmetteva agli uffici regionali copia della determina dirigenziale n. 573 assunta in data 8/08/2012, con la quale venivano approvati il progetto definitivo, il Quadro tecnico-economico (QTE) relativamente ad un intervento di manutenzione straordinaria diffusa su stabili di proprietà ATC "distribuiti in tutto l'ambito territoriale di ATC";

con la nota sopra richiamata venivano altresì trasmessi copia del parere favorevole n. 3255 espresso dalla Commissione Tecnico-consultiva (CTC) in data 25/07/2012, ed il QTE n. 1;

il finanziamento dell'intervento sopra descritto, come meglio dettagliato nella determina n. 573 già citata, per un importo complessivo pari a euro 1.000.000,00 è previsto a valere sulle risorse trattenute e accantonate in Gestione Speciale depositate presso l'ATC;

considerato che l'art. 25, comma 3, lettera b) della L. 513/77 prevede che le somme derivanti dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siano contabilizzate dalle ATC nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1036/72 e siano destinate, tra l'altro, all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria;

considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 Legge 21/2001 "Le regioni, qualora non abbiano ancora adottato apposite norme, provvedono alla programmazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ed autorizzano gli enti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica all'utilizzo diretto delle risorse per le finalità previste dal medesimo articolo 25 della legge n. 513 del 1977";

posto che la Regione Piemonte, con la L.R. n. 3/2010, all'art. 19, comma 5, ha adottato apposite norme in ordine alla destinazione e alle modalità di utilizzo delle risorse derivanti dai canoni annualmente incassati dall'ente gestore;

rilevato che, per l'attuazione dell'art. 19, comma 5, della L.R. n. 3/2010, la medesima norma rinvia all'adozione del regolamento di cui all'art. 38, comma 9, che deve essere approvato da parte della Giunta Regionale;

considerato che la Regione, con Circolare della Presidente della Giunta Regionale n. 4/PET del 22 marzo 2010, ha disposto tra l'altro che, nelle more dell'entrata in vigore del sopra richiamato regolamento attuativo, occorre fare riferimento all'attuale iter amministrativo per quanto concerne le richieste di autorizzazione (ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 21/2001) all'utilizzo delle risorse trattenute dalle Agenzie Territoriali per la Casa;

considerato che, per l'utilizzo delle disponibilità che costituiscono i fondi depositati presso l'ATC, gli uffici della Direzione Edilizia con nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01 avevano richiamato i criteri da rispettare, per il rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, comma 3, legge 21/2001;

posto che, in particolare, nell'attuale iter amministrativo la proposta di utilizzo dei fondi sopra indicati deve essere formalizzata dall' ATC mediante l'assunzione di un atto deliberativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

rilevato pertanto che la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATC di Torino n. 100 del 11/09/2012, trasmessa con nota Prot. n. 39537 del 19/09/2012, relativa al 2° Aggiornamento del Piano Investimenti 2012 contiene la proposta di utilizzo dell'importo di euro 1.000.000,00, nonché la richiesta di autorizzazione alla Regione per l'intervento di manutenzione straordinaria diffusa su stabili situati in Torino e provincia per la "messa in ripristino per la riassegnazione di alloggi ERPS rilasciati e in disponibilità di proprietà ATC";

con nota Prot. n. 38929 del 30/11/2012 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale trasmetteva un parere tecnico precisando che la documentazione tecnica prodotta dall'ATC di Torino in ordine al sopra richiamato intervento era coerente con quanto previsto dal vigente Regolamento di e.r.p.s., allegando un elenco (provvisorio) di alloggi trasmesso via email dagli uffici ATC in data 29/11/2012;

con nota Prot. n. 5396 del 22/02/2013 gli uffici del Settore Disciplina e Vigilanza in materia di Edilizia Sociale richiedevano chiarimenti all'ATC di Torino in ordine alla procedura adottata ed in particolare ribadivano la necessità di ottenere indicazioni complete sull'elenco degli immobili da inserire nel provvedimento autorizzativo, essendo la localizzazione elemento indispensabile dell'atto;

posto che con nota Prot. n. 34356 del 4/09/2013 l'ATC di Torino forniva riscontro a quanto richiesto, fornendo in calce un elenco di immobili ed alloggi sui quali effettuare gli interventi manutentivi;

con nota Prot. n. 24/INT/DB0803 in data 28/10/2013 il Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale trasmetteva, alla luce del ricevimento della nota dell'ATC da ultimo citata, parere tecnico fornendo il numero di P.I. attribuibile all'intervento (9264), richiamando l'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento dei programmi di intervento di edilizia sociale sovvenzionata (D.P.G.R. n. 4/R del 21/02/2013) in ordine alla responsabilità dell'ente attuatore dell'intervento;

con nota Prot. n. 44375 del 7/11/2013 l'ATC di Torino provvedeva a trasmettere agli uffici regionali un elenco aggiornato degli alloggi situati nei Comuni di Torino, Grugliasco, Chieri, Orbassano, Nichelino, Collegno, Moncalieri, Cavagnolo, Ivrea e Settimo Torinese, specificando che "l'aggiornamento deriva dall'intervenuta nuova disponibilità di alloggi che possono essere posti immediatamente in lavorazione per soddisfare la richiesta urgente di disponibilità di alloggi e dell'emergenza abitativa, da parte dei Comuni della Provincia di Torino";

verificato che la documentazione trasmessa dall'ATC di Torino, in relazione all'intervento sopra descritto, risulta coerente con i criteri dettati dagli uffici regionali con la nota Prot. n. 3587/18 del 20/04/01, già citata in precedenza e posto che con nota Prot. n. 32177 del 27/11/2013 il competente

Settore Programmazione ed Attuazione degli Interventi di Edilizia Sociale ha preso atto dell'elenco aggiornato degli alloggi, comunicando che i lavori risultano iniziati in data 9/11/2012;

rilevato che la richiesta di autorizzazione formulata dall'ATC di Torino con nota del 3/10/2012, Prot. n. DSPT/41449 e ribadita da ultimo con nota Prot. n. 44375 sopra già citata attiene alla fattispecie prevista dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001 e che la finalità dell'utilizzo diretto delle risorse sopra indicate, ovvero un intervento di manutenzione straordinaria, rientra tra le finalità di cui all'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

considerato che la competente Commissione Tecnico-consulativa istituita presso l'ATC ha espresso, in data 25/07/2012, parere favorevole all'approvazione del progetto e del QTE 1 di progetto inerente l'intervento di manutenzione straordinaria diffusa per l'importo di euro 1.000.000,00;

sussistendo tutti i presupposti per il rilascio del provvedimento autorizzativo, di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, legge 21/2001, risulta necessario procedere all'adozione del presente atto, anche ai fini della conclusione del relativo procedimento amministrativo;

considerato che la mancata assunzione del presente provvedimento, sussistendo tutti i presupposti previsti, comporterebbe l'impossibilità per l'ATC di Torino di utilizzare direttamente le risorse, depositate presso l'ATC stessa, per un ammontare di euro 1.000.000,00 per un intervento di manutenzione straordinaria in alloggi di proprietà dell'ente medesimo, ubicati in diversi Comuni della provincia di Torino, con conseguente danno alla collettività, posto che la riduzione dell'emergenza abitativa rappresenta un elemento prioritario al fine di consentire l'assegnazione degli alloggi ai nuclei in possesso dei requisiti per l'accesso;

posto inoltre che le opere di manutenzione sono finalizzate, come risulta dalla D.D. n. 573 dell'8/08/2012 a rendere nuovamente assegnabili alloggi di proprietà dell'ente, al fine di poterli assegnare per ridurre l'emergenza abitativa e considerato che, in particolare, sono mirati a ripristinare le condizioni di sicurezza degli impianti nonché il raggiungimento di sufficienti condizioni abitative dal punto di vista igienico/sanitario;

visto l'art. 25, comma 3, lettera b), legge 513/77;

visto l'art. 6, comma 3, della legge 21/2001;

richiamato quanto previsto dalla circolare n. 4/PET del 22/03/2010 in ordine agli indirizzi applicativi della legge regionale n. 3/2010;

visto il parere favorevole della C.T.C. espresso in data 25/07/2012 (n. 3255);

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, legge 21/2001, l'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, richiamando l'art. 3, comma 2, del Regolamento n. 4/R del 21/02/2013 inerente le responsabilità tecnico-amministrative della stazione appaltante, all'utilizzo diretto dell'importo di euro 1.000.000,00 a valere sulle disponibilità

accantonate in Gestione Speciale, depositate presso l'ATC, per un intervento di manutenzione straordinaria diffusa da realizzarsi sugli alloggi di proprietà ATC di cui all'elenco contenuto nella nota Prot. n. 44375 del 7/11/2013 dell'ATC di Torino, siti nei Comuni di Torino, Grugliasco, Chieri, Orbassano, Nichelino, Collegno, Moncalieri, Cavagnolo, Ivrea e Settimo Torinese (TO) (P.I. 9264).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)